



COMUNE DI CUTROFIANO



Provincia di Lecce

ORDINANZA DEL COMMISSARIO

Ordinanza n.24/2020

OGGETTO: ORDINANZA PREVENZIONE INCENDI. D.P.G.R. N. 213/2020 - DICHIARAZIONE STATO DI GRAVE PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI BOSCHIVI NELL'ANNO 2020.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 27.04.2020 n. 213, pubblicato sul BURP n. 61 del 30 aprile 2020, con cui il Presidente della Regione Puglia ha dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2020, invitando le Autorità Locali di Protezione civile ad emanare apposita ordinanza per la divulgazione ed applicazione del provvedimento citato;

DATO ATTO, inoltre, del grave stato di abbandono in cui versano molti terreni del territorio per incuria dei proprietari, e che tale situazione ha permesso la crescita incontrollata di rovi sterpaglie ed erbacce favorendo la presenza di topi ed altri animali, pertanto con l'approssimarsi della stagione estiva si rende necessario adottare provvedimenti atti a prevenire possibili incendi di stoppie, erbe infestanti e arbusti di ogni genere oltre a prevenire problemi di igiene ed evitare il ripetersi delle condizioni di degrado ambientale;

RICHIAMATO l'art. 29 del D. Lgs. n. 285/1992 – “Nuovo Codice della Strada”, che fa obbligo ai proprietari di fondi confinanti con la strada, di “mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessarie”;

RICHIAMATO l'art. 29 del regolamento di P.U. approvato con del. di C.C. n. 22 del 27/08/2014;

RAVVISATA la necessità di adottare provvedimenti atti a prevenire possibili incendi di stoppie, erbe infestanti e arbusti di ogni genere oltre a tutelare, nel contempo, la pubblica e privata incolumità;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTA la Legge Regionale del 12 dicembre 2016 n. 38;

VISTA la Legge Regionale del 12 dicembre 2019 n. 53;

VISTA la Legge 353 del 21/11/2000;

VISTA la Legge 689 del 24/11/1981;

VISTO il D. Lgs. 01 del 02/01/2018;

RICHIAMATO in particolare l'art. 8 del DPGR n. 213/2020, ove è prescritto che “è fatto obbligo ai Sindaci di diffondere il contenuto del presente Decreto, anche mediante apposita ordinanza”;

IN ESECUZIONE di quanto riportato all'art. 8 del D.P.G.R. n. 213 del 27/04/2020;

CON I POTERI previsti dal D. Lgs. 267/2000;

RENDE PUBBLICO

il **Decreto del Presidente della Giunta Regionale D.P.G.R. n. 213 del 27.04.2020**, pubblicato sul BURP n. 61 del 30/04/2020 “**Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2020, ai sensi della L. 353/2000**, della L.R. 38/2016 e della L.R. 53/2019”, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

ORDINA

- 1) **Il rispetto di tutte le norme riportate nella L.R. n. 38 del 12/12/2016 “Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia” e nel D.P.G.R. n. 213 del 27.04.2020 “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2020, ai sensi della L. 353/2000, della L.R. 38/2016 e della L.R. 53/2019”;**
- 2) Di confermare il periodo **dal 15 giugno al 15 settembre 2020** lo stato di grave pericolosità per gli incendi, relativamente a tutte le aree boscate, cespugliate, arborate, coltivate, incolte e a pascolo del territorio comunale;
- 3) In caso di necessità contingenti e mediante apposito provvedimento della Regione Puglia, i termini temporali (15 giugno – 15 settembre), potranno essere da quest’ultima anticipati al 1 giugno e/o posticipati al 30 settembre, con efficacia anche sul territorio comunale, intendendosi esteso il periodo di vigenza della presente ordinanza ai nuovi termini eventualmente stabiliti dalla Regione Puglia, senza necessità di adozione di ulteriore provvedimento sindacale;
- 4) **Il DIVIETO ASSOLUTO** nel periodo **dal 15 giugno al 15 settembre 2020**, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, evitare il verificarsi di danni all’ecosistemi agricoli e forestali, al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, **di bruciare le stoppie, la vegetazione spontanea, l’eventuale accumulo di residui vegetali di sfalci e potature;**
- 5) I resti vegetali derivanti dalla ripulitura delle aree private, potranno essere conferiti presso l’Ecocentro Comunale sito nella Z.A.;
- 6) Ai proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze di procedere a propria cura e spese **entro il 31 maggio 2020**, alla ripulitura delle aree, terreni e pertinenze di cui sopra da stoppie, frasche, cespugli, arbusti, residui di coltivazione, alla rimozione di erba secca ed ogni altro materiale infiammabile;
- 7) Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, i conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggera a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, realizzano contestualmente, perimetralmente e all’interno della superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. **La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura e/o sfalcio è realizzata entro il 15 luglio di ogni anno.**
- 8) I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono e/o a riposo e di colture arboree hanno l’obbligo di realizzare, **entro il 31 maggio di ogni anno, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti;**

- 9) E' fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire entro il 31 maggio, il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco.
- 10) Ai proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati e abitazioni isolate provvedono a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, **larga almeno 5 metri**, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Tali attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in quanto strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo;
- 11) I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio, una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti;
- 12) È fatto divieto durante il periodo di grave pericolosità di incendio, dal 15 giugno al 15 settembre 2020, in tutte le aree del territorio comunale a rischio di incendio boschivo (art. 2 della L. 353/2000) e/o immediatamente ad esse adiacenti:
- accendere fuochi di ogni genere;
 - far brillare mine o usare esplosivi;
 - usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
 - usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
 - tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
 - fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
 - esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi' di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
 - transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
 - transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
 - abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.
- 13) Salvo che il fatto non costituisca più grave reato con l'obbligo della segnalazione all'Autorità Giudiziaria, che ai trasgressori alle disposizioni della presente ordinanza, saranno applicate le seguenti sanzioni:
- Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previste dall'art. 2 del D.P.G.R n. 213 del 27.04.2020, saranno punite a norma dell'art. 10, commi 6-7-8, della Legge n. 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di € 1.032,91 fino ad un massimo di € 10.329,14 (art. 6 DPGR n. 213/2020);
 - Le violazioni ai divieti e alle prescrizioni della Legge Regionale n. 38/2016, oltre a quanto previsto dall'art. 10 della L. 353/2000, sono soggette a sanzione amministrativa e al pagamento di una somma:
- a) **da euro 500 a euro 2.500 per chi non provvede alle necessarie opere di sicurezza e fasce protettive, ripristino di viali parafuoco, potature e pulizia delle cunette e scarpate stradali e ferroviarie;**
 - b) da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua, fuori dai casi consentiti, la bruciatura delle stoppie, delle paglie, della vegetazione spontanea e dei pascoli;
 - c) da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua la bruciatura di residui vegetali agricoli e forestali contravvenendo alla disposizioni temporali fissate dalla presente Ordinanza nonché dalla Legge Regionale 38/2016;

d) da euro 250 a euro 500 per chi raccoglie prima di cinque anni e per quantità complessiva superiore a chilogrammi 1 di frutti spontanei, germogli eduli, asparagi, funghi e lumache nei boschi e pascoli percorsi da incendi, in violazione dell'articolo 5, comma 1 della Legge Regionale n. 38/2016.

e) da euro 250 a euro 1.250 per chi effettua la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall'attività agricola e forestale senza prestare controllo e assistenza al processo di combustione e non rispetta le dovute distanze di sicurezza;

f) da euro 1.000 a euro 5.000 per chi brucia nelle giornate in cui è prevista una particolare intensità di vento, ovvero nei giorni di eccessivo calore e zone non consentite;

In caso di mancato diserbo di aree incolte da parte dei proprietari dei fondi che confinano con la sede stradale o di omessa manutenzione e taglio delle siepi che invadono o danneggiano la sede stradale, si applicherà la sanzione prevista dall'art. 29 del D. Leg.vo 285/92 e succ. mod. ed integr. (Nuovo Codice della Strada), da € 173,00 ad € 695,00.

INVITA

Tutti i cittadini, in caso di avvistamento di incendio, a darne immediata comunicazione alle autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'incendio chiamando i seguenti numeri telefonici:

115 - VIGILI DEL FUOCO;

1515 - COMANDO CARABINIERI FORESTALI;

0836.515664 - 338.40.73.119 - COMANDO POLIZIA LOCALE DI CUTROFIANO.

DISPONE

1. La Polizia Locale gli altri Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme di cui alla presente Ordinanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne, perseguendo i trasgressori nei termini di legge.
2. La trasmissione della presente ordinanza a:
 - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce;
 - Comando Polizia Locale di Cutrofiano;
 - Stazione dei Carabinieri di Cutrofiano;
 - All'Associazione di volontariato di Protezione civile "Cutrofiano ONLUS";
 - Commissariato Polizia di Stato di Galatina
3. La presente ordinanza sarà:
 - Pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 30 giorni consecutivi;
 - pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Cutrofiano all'indirizzo: www.comunedicutrofiano.le.it;
 - divulgata per estratto mediante manifesti affissi nei luoghi pubblici dell'intero territorio comunale.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/1990, si avverte che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso, nel termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, Cutrofiano (Le), 26 maggio 2020

Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Beatrice Agata Mariano